REGOLAMENTO (CE) N. 1607/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 504/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 9,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 702/1999 [4], ha definito all'articolo 2, paragrafo 2, i periodi di consegna e all'articolo 7, paragrafo 3, ha stabilito le disposizioni relative alle clausole aggiuntive ai contratti; che per quanto riguarda i periodi di consegna è opportuno prorogare il periodo delle prugne secche e far coincidere quello dei fichi secchi con l'inizio della campagna di commercializzazione, nonché prevedere una flessibilità transitoria, relativamente alle clausole aggiuntive, per i fichi destinati alla produzione di paste;

(2) considerando che, se il prodotto viene trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato coltivato, è necessario prevedere che le autorità di quest'ultimo Stato membro forniscano allo Stato membro che eroga l'aiuto la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 504/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 2:
   — alla lettera d), la data del «31 dicembre» è sostituita da quella del «15 gennaio»,
   — alla lettera e), la data del «15 luglio» è sostituita da quella del «1° agosto».

2) All'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

   «Tuttavia, fino alla campagna 2003/04 e per i contratti relativi ai fichi secchi destinati alla produzione di paste di fichi, le clausole aggiuntive potranno essere stipulate entro e non oltre il 31 maggio e riguarderanno non più del 100 % dei quantitativi inizialmente previsti nei contratti.»

3) All'articolo 11, è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

   «6. Quando la trasformazione si effettua fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, quest'ultimo Stato membro fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.
[2] GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.
[3] GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.
[4] GU L 89 dell'1.4.1999, pag. 26.